

COMUNE DI PIEVE DI CADORE

STATUTO

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 13 DEL 25 MARZO 1994 E N° 38 DEL 31 MAGGIO 1994.

Titolo 1 PRINCIPI GENERALI

art. 1 - Oggetto dello Statuto

1. Il presente statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Pieve di Cadore in attuazione della legge 8 giugno 1990 n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali.
2. I principi fondamentali dettati dalla legge e dal presente statuto vengono attuati con appositi regolamenti, approvati dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

art. 2 - Finalità ed obiettivi dell'azione comunale

1. Il Comune di Pieve di Cadore svolge funzione attribuitagli dalle leggi nazionali e regionali, dalle direttive principali degli altri enti sovracomunali cui appartiene, nonché quelle che ritenga di interesse della propria comunità, ispirando la sua azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.
2. Il Comune si propone in particolare di valorizzare i propri aspetti sociali ed economici peculiari, all'interno di una comune programmazione tendente alla valorizzazione delle risorse e delle realtà storiche locali, nonché instaurando rapporti di collaborazione con enti pubblici e regolieri, provinciali, autorità scolastiche e religiose presenti nel territorio. Auspica inoltre l'unificazione delle comunità montane, la valorizzazione della sede logistica del Battaglione Alpini Pieve di Cadore e affronta il problema dell'immigrazione, intesa come fuga dal proprio Stato o rifugio da uno Stato all'altro.

art. 3 - Collaborazione ed obiettivi dell'azione comunale

1. Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, sentiti gli enti sovracomunali, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e di cooperazione previste dalla legge.

art. 4 - Stemma e gonfalone

1. Lo stemma del Comune è rappresentato da due torri legate da una catena ad un abete.
2. L'uso dei simboli comunali è disciplinato dal regolamento.

art. 5 - Albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle delibere, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Titolo II IL TERRITORIO DEL COMUNE

art. 6 - Sede comunale

1. Il Comune ha sede nel capoluogo di Pieve di Cadore.
2. Gli uffici comunali possono essere ubicati anche nelle frazioni.
3. Gli organi del Comune, in particolare circostanze, possono essere convocati anche in sedi diverse del capoluogo.

art. 7 - Frazioni comunali

1. Le frazioni esistenti nel Comune di Pieve di Cadore sono le seguenti: Pieve, Tai, Pozzale, Sottocastello e Nebbiù.
2. Agli abitanti delle frazioni sono assicurate forme di partecipazione alle scelte del Comune nei modi stabiliti dallo statuto e dal regolamento.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 38 comma 6 della legge 142/90 sull'ordinamento delle autonomie locali, qualora la Regione abbia riconosciuto a una frazione la gestione di un patrimonio o di spese separate, il Sindaco può delegare anche le altre sue funzioni a un assessore, oppure a un consigliere, oppure a un eleggibile alla carica di consigliere residente nella frazione.

Titolo III ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE Capo I - Sezione 1 Il consiglio comunale

art. 8 - Le competenze

1. Il consiglio nella prima adunanza dopo la convalida degli eletti discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo proposti dal sindaco. Tutti i provvedimenti del consiglio dovranno essere adottati in coerenza con tale documento.
2. Esercita il controllo sulla rispondenza dell'attività amministrativa agli indirizzi dati.

art. 9 - Diritti e poteri dei consiglieri

1. Ineriscono al mandato di ciascun consigliere:
 - a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;
 - b) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;
 - c) il diritto di ottenere da tutti gli organi e uffici comunali, dagli enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni e i documenti necessari per espletare il proprio mandato.
2. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri, i consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del segretario comunale.
3. Il regolamento disciplinerà le forme e i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.

art. 10 - Doveri dei consiglieri comunali

1. Ciascun consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni delle quali siano membri.
3. I consiglieri comunali che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti secondo le modalità previste dal regolamento.

art. 11 - Dimissioni dei consiglieri

Le dimissioni del consigliere comunale devono essere presentate al consiglio comunale. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle medesime.

Sezione II Disciplina del consiglio

art. 12 - Lavori del consiglio

1. Il consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle proprie funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dal presente statuto.

2. Partecipano al consiglio comunale con voto consultivo i sindaci degli altri comuni facenti parte della comunità montana e il presidente della stessa comunità.
3. Il consiglio comunale deve essere riunito entro venti giorni quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri.
4. Almeno una volta all'anno il consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato e attuazione dei programmi e sulla gestione risultante dalla relazione della giunta.
5. Il segretario comunale partecipa alle sedute del consiglio comunale e ne redige il verbale che sarà sottoposto all'approvazione del consiglio nella seduta successiva.

art. 13 - Convocazione del consiglio comunale

1. Il sindaco convoca il consiglio comunale nel termine di dieci giorni dalle elezioni; convoca inoltre il consiglio comunale in via ordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.
2. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso di convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta.
3. Nel caso di convocazione d'urgenza l'avviso della convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta, in questo caso, se richiesto dalla maggioranza dei consiglieri presenti, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
4. La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:
5. mediante il messo comunale o di conciliazione;
6. mediante telegramma o raccomandata;
7. mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta;
8. mediante modalità equipollenti, previste dal regolamento.

art. 14 - Ordine del giorno delle sedute

1. L'avviso di convocazione del consiglio comunale deve essere affisso all'albo pretorio, e negli appositi spazi predisposti nelle frazioni, insieme all'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno viene redatto dal sindaco, sentita la giunta.
3. Il consiglio non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

art. 15 - Pubblicità delle sedute e durata degli interventi

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento può stabilire in quali casi il consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. Il regolamento può stabilire limiti alla durata degli interventi dei consiglieri.

art. 16 - Voto palese e segreto

1. Il consiglio comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone, nonché di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche e morali del consigliere.
2. Il regolamento stabilisce i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengano in modo palese.

art. 17 - Maggioranza richiesta per la validità delle sedute

1. Le adunanze del consiglio comunale sono validamente costituite quando è presente la metà dei consiglieri assegnati al comune; per la seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri.

art. 18 - Maggioranza richiesta per l'approvazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del consiglio comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto, salvo che siano richieste maggioranze qualificate e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti.

2. I regolamenti e loro modifiche sono approvati con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

art. 19 - Astenuti e schede bianche

1. Il consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna nel caso di votazione segreta.
3. Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
4. I consiglieri astenuti non si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti ai fini di determinare la maggioranza.

art. 20 - I gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in gruppo consiliare e designano il capo gruppo. In mancanza di designazione, le funzioni di capogruppo sono svolte dal più anziano.
2. Ciascun gruppo consiliare deve essere formato da almeno due consiglieri, ovvero da unico consigliere, se eletto in una lista che ha partecipato alla consultazione elettorale; nel gruppo misto confluiscono i consiglieri che non costituiscono gruppo consiliare.
3. Viene istituzionalizzata la conferenza dei capigruppo i cui poteri verranno stabiliti dal regolamento.

art. 21 - Le commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per affari particolari, assicurando la presenza delle minoranze, nel rispetto del criterio della proporzionalità e indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al consiglio.
2. La commissione è sciolta in via automatica alla scadenza del termine, salvo che il consiglio deliberi di prorogarla o di rinnovare l'incarico.
3. Il consiglio comunale può istituire commissioni consiliari permanenti per materie determinate, con compiti istruttori o consultivi e di vigilanza tecnica ed economica; può altresì istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni d'indagine sulla attività della amministrazione.
4. Gli organi e gli uffici del comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da esso dipendenti, sono tenute a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti e i documenti in possesso del comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione
5. Il regolamento disciplina i poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni consiliari.

art. 22 - Commissione consiliare per lo statuto e i regolamenti

1. Il consiglio comunale, assicurando la presenza delle minoranze, istituisce una commissione consiliare permanente per l'aggiornamento e il riesame dello statuto e dei regolamenti comunali, la quale provvede a predisporre relazioni e proposte da presentare al sindaco, quando ne verifichi la necessità.
2. La commissione dovrà altresì provvedere ad esprimere pareri sui progetti di regolamento da sottoporre all'esame del consiglio ed in particolare quelli per l'attuazione dello statuto e delle leggi n. 142/90 e n. 241/90.
3. Le proposte di modifica dello statuto, i regolamenti e loro modifiche, saranno inseriti all'ordine del giorno del consiglio comunale accompagnati dai pareri della commissione consiliare di cui al comma 1.

art. 23 - Le proposte di deliberazioni

1. Le proposte di deliberazione sono presentate dal sindaco, dagli assessori, dal segretario, dai responsabili di settore e da almeno un quinto dei consiglieri.

art. 24 - Rappresentanza delle minoranze

1. Quando una norma richiede che un organo comunale elegga i propri rappresentanti in enti, commissioni, aziende, istituzioni o altri organismi e sia prevista la rappresentanza delle minoranze, si procederà con voto limitato, secondo le modalità stabilite dal regolamento, salvo diverse disposizioni di legge.

Capo II La Giunta

art. 25 - Composizione e nomina

1. La giunta è composta dal sindaco e da quattro assessori.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
3. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.
4. La proposta degli indirizzi generali di governo deve contenere l'indicazione delle aree organiche di indirizzo e di controllo alle quali sono preposti i singoli componenti della giunta.

art. 26 - Competenze della giunta

1. La giunta comunale collabora con il sindaco nella amministrazione del comune mediante atti ad alto contenuto discrezionale; collabora inoltre con il sindaco nell'esercizio dell'indirizzo e del controllo nei confronti degli uffici comunali, ai quali compete la gestione amministrativa.
2. Nell'ambito degli atti di amministrazione attribuiti dalla legge alla competenza della giunta comunale, spetta a questa deliberare:
 - a) l'approvazione di progetti di forniture di beni e servizi, rientranti in atti fondamentali del consiglio;
 - b) le locazioni attive e passive;
 - c) l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni di beni mobili, le servitù di ogni genere e tipo;
 - d) l'affidamento di attività o servizi che non comportino l'instaurazione di rapporti diretti tra il soggetto privato assuntore e gli utenti destinatari del servizio medesimo;
 - e) le convenzioni con enti pubblici che non comportino gestione coordinata di funzioni e servizi, ne richiedano specifiche apposizioni di fini e forme di consultazione degli enti contraenti;
 - f) le variazioni delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, nel rispetto degli indirizzi del consiglio comunale;
 - g) i prelevamenti dal fondo di riserva ordinario di competenza e di cassa;
 - h) i contributi, le indennità, i compensi, i rimborsi, le esenzioni ad amministratori, a dipendenti e a terzi, salvo che non risultino predeterminati dalla legge, da regolamenti o da contratti;
 - i) le azioni e i ricorsi amministrativi e giurisdizionali preposti dal comune o proposti contro il comune davanti al presidente della repubblica, ad autorità amministrative, ai giudici ordinari o speciali di ogni ordine e grado, comprese le transazioni che non impegnino il comune per gli esercizi successivi; la nomina del legale e l'impegno delle relative spese;
 - j) l'espressione dei pareri ad enti ed organi esterni al comune, che la legge non attribuisce alla competenza del sindaco o del consiglio o lo statuto e i regolamenti non attribuiscono alla competenza del segretario o dei responsabili dei servizi.

art. 27 - Le sedute

1. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa determinazione.
2. Il regolamento determina le procedure di funzionamento del consiglio e della giunta.

Capo III Il Sindaco

art. 28 - Competenze del sindaco

1. Il sindaco rappresenta il comune ed è il capo della amministrazione e l'organo responsabile della stessa.
2. Spetta al sindaco, oltre all'esercizio delle competenze attribuite dalla legge e dallo statuto:
 - a) dettare gli indirizzi generali dell'azione politica e amministrativa del comune, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori e disponendo la revoca;
 - b) distribuire gli affari sui quali la giunta comunale deve deliberare tra gli assessori, in relazione alle aree organiche e alle deleghe rilasciate;
 - c) indirizzare agli assessori, al segretario e ai responsabili dei servizi le direttive politiche e amministrative dettate dal consiglio e dalla giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del comune;
 - d) convocare periodicamente in apposite conferenze interne di servizio, gli assessori, il segretario e i responsabili dei servizi interessati, per la verifica dello stato di attuazione degli indirizzi di governo e dei programmi approvati dal consiglio;
 - e) promuovere iniziative per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati;
 - f) richiedere finanziamenti, sovvenzioni e contributi ad enti pubblici e privati;
 - g) rappresentare il comune in giudizio e firmare il mandato alla lite;
 - h) provvedere alle nomine, agli incarichi, alle designazioni e alle revoche, come previsto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

art. 29 - Il vice sindaco

In caso di dimissioni, rimozione, decadenza, decesso, impedimento permanente o temporaneo del sindaco, le funzioni di sindaco sono svolte dal vice sindaco, ai sensi di legge.

art. 30 - Incarichi e deleghe agli assessori

1. Il sindaco può incaricare singoli assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone allo stesso e all'organo collegiale.
2. Il sindaco può delegare ai singoli assessori la firma di atti o altre specifiche attribuzioni che la legge o lo statuto riservano alla sua competenza, nelle aree organiche di cui all'art. 25, comma 4.
3. L'atto di delega specifica i compiti, gli atti anche per categorie e l'area di attività e contiene l'accettazione del delegato.
4. La delega può essere revocata dal sindaco per iscritto e nella stessa forma può rinunciare il destinatario in qualsiasi momento e con effetto immediato.

art. 31 - Deleghe del sindaco al segretario, ai funzionari e impiegati

1. Il sindaco quale capo dell'amministrazione, può delegare la firma di atti che la legge o lo statuto affida alla propria competenza, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, al segretario e ai funzionari responsabili dei servizi.
2. Il sindaco può delegare ad impiegati funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge.
3. L'atto di delega di cui al comma 2 è comunicato al prefetto.

Capo IV Disposizioni comuni

art. 32 - Astensione obbligatoria

- 1.1 Il sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini.

2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
3. L'astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al segretario comunale.

art. 33 - Nomine

1. Il consiglio comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e designazioni dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni, in tempo utile perché il sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua competenza nei termini di legge.
2. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al consiglio dalla legge devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine.

Titolo IV

L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

art. 34 - Gli organi amministrativi

1. Sono organi amministrativi il segretario comunale, il vice segretario e i funzionari responsabili dei servizi.
2. Agli organi amministrativi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del comune.
3. L'ordinamento e le funzioni degli organi amministrativi sono determinati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

art. 35 - Il segretario comunale

1. Il segretario partecipa alle riunioni del consiglio e della giunta con funzioni consultive oltre che referenti e di assistenza; cura direttamente o a mezzo di un funzionario di sua fiducia la redazione dei relativi verbali; svolge attività di direzione generale, di coordinamento e di controllo per garantire il buon andamento e l'imparzialità della azione amministrativa.
2. Al segretario compete in particolare:
 - a) la responsabilità della fase istruttoria delle deliberazioni e la cura dell'attuazione dei provvedimenti, disponendo l'esecuzione da parte dei responsabili delle singole unità organizzative;
 - b) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - c) l'adozione di atti di gestione anche a rilevanza esterna;
 - d) la rogazione dei contratti;
 - e) l'adozione delle iniziative per assicurare la pubblicità, la visione degli atti e dei provvedimenti ai consiglieri comunali, ai cittadini e alle associazioni, nonché per assicurare le informazioni sulla attività del comune e per il miglior utilizzo dei servizi, nel rispetto del regolamento di cui alla legge n. 241/1990;
 - f) l'esercizio del potere disciplinare, nei limiti di quanto previsto dall'art. 51 della legge n. 142/1990 e dall'art. 59 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni.
3. Il segretario può delegare proprie funzioni ai funzionari responsabili dei servizi.

art. 36 - Il vice segretario

1. Il comune può avere un vice segretario, nominato dal sindaco tra i responsabili apicali delle unità organizzative.
2. Il vice segretario coadiuva il segretario e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
3. La nomina a vice segretario richiede il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione al concorso di segretario comunale.

art. 37 - I funzionari responsabili dei servizi

1. I funzionari responsabili dei servizi sono preposti dal sindaco alla direzione delle unità organizzative di massima dimensione e dei relativi servizi, di cui sono responsabili.

2. Essi organizzano i settori di propria competenza, con l'adozione di atti di rilevanza esterna o interna.
3. La direzione delle aree funzionali è conferita per un periodo non superiore a due anni ed è rinnovabile con provvedimento motivato in relazione ai risultati conseguiti, all'attuazione dei programmi, al livello di efficienza e di efficacia dei servizi.

art. 38 - Le unità organizzative

1. L'amministrazione comunale si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e la individuazione delle relative responsabilità.
2. Ciascuna unità organizzativa utilizza automaticamente i mezzi assegnati per il raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi competenti, con criteri di economicità.
3. Il responsabile dell'unità organizzativa, nel rispetto della professionalità dei dipendenti, organizza il lavoro secondo criteri di efficienza.
4. Le unità organizzative, coordinate dal segretario, collaborano reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni, anche costituendo unità speciali per progetti determinati; in tal caso il sindaco può nominare un responsabile di progetto, eventualmente assegnando i mezzi necessari. In accordo con la comunità montana, possono essere istituite unità organiche intercomunali o di comunità.
5. I principi di organizzazione previsti dai commi precedenti si applicano anche alle istituzioni.
6. La specifica organizzazione di ciascuna unità è disciplinata dal regolamento nel rispetto dei principi sopra stabiliti.

art. 39 - Incarichi a tempo determinato

Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad altro contenuto di professionalità.

Titolo V ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

art. 40 - Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni

1. Il comune emana il regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli o associati, a prendere visione e a ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del comune.
2. Il regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 241/90, disciplinerà il diritto di accesso e di informazione in modo da garantire l'esercizio semplificando al massimo le procedure.

art. 41 - Valorizzazione del libero associazionismo

1. Il comune valorizza le libere forme associative, al fine di garantire il concorso della comunità nell'azione comunale, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.
2. Il comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture e negli altri modi consentiti.
3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa e attuata dagli organi di governo o dalle commissioni consiliari, anche su invito delle associazioni.
4. Il comune assicura alle associazioni il diritto di informazione e può prevedere rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali e assicurare l'accesso alle strutture e ai servizi.
5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociali e sanitari, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero e in ogni caso che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.
6. Il comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione dei servizi pubblici o di interesse pubblico o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e della peculiarità dell'associazionismo.

7. Il consiglio comunale, ai fini sopraindicati, può stabilire che le associazioni senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, siano iscritte in un albo dell'associazionismo tenuto presso la segreteria del comune. La delibera che istituisce l'albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta, in collaborazione con la presidenza della comunità montana.
8. Ogni anno sarà tenuta una riunione generale di tutti gli organismi iscritti all'albo. Tale riunione, convocata dal sindaco sarà pubblica e avrà lo scopo di una verifica generale dello stato della partecipazione nei singoli servizi.
9. Gli organismi associativi, anche non iscritti all'albo possono presentare proposte agli organi di governo del comune, con le modalità previste nel regolamento

art. 42 - Consultazione della popolazione e assemblea dei cittadini

1. La consultazione della popolazione del comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.
2. La consultazione viene richiesta da almeno il 25% della popolazione interessata, iscritta nelle liste elettorali e sulla base della residenza anagrafica, secondo le modalità stabilite dal regolamento o su decisione del sindaco.
3. La consultazione può riguardare l'intera popolazione del comune oppure singole categorie o gruppi sociali o parte del territorio comunale.
4. La consultazione è indetta dal sindaco o da un suo delegato. Il comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.
5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal sindaco ai competenti organi comunali per gli atti cui la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.
6. Il comune si impegna a dare la collaborazione per analoghe iniziative richieste dalla comunità montana, su tematiche di interesse comunitario.
7. La consultazione può avvenire anche a mezzo di questionari o in altre forme, sempre che siano garantite la conoscenza da parte dei cittadini interessati e la libera espressione del voto.
8. Il segretario comunale o un suo delegato redige il verbale dell'assemblea, al fine di garantire la corretta espressione delle posizioni emerse e l'acquisizione dei pareri conclusivamente offerti agli organi comunali.
9. Partecipano alla consultazione i cittadini iscritti nelle liste elettorali.

art. 43 - Referendum consultivo

1. In materie di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo.
2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare un'unica questione di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.
3. Non è ammesso il referendum consultivo nelle seguenti materie:
 - a) tributi e tariffe;
 - b) provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.
4. Per un periodo di almeno cinque anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.
5. Il quesito referendario può essere proposto dal consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati o da 500 cittadini residenti nel comune e iscritti nelle liste elettorali.
6. In quest'ultimo caso il consiglio comunale decide sulla ammissibilità e lo indice con voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
7. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.
8. Entro trenta giorni l'esito del referendum è comunicato dal sindaco al consiglio comunale, che dovrà fame oggetto di discussione e resoconto con adeguata pubblicità alla popolazione.
9. Il regolamento disciplinerà l'iniziativa, lo svolgimento e la pubblicità del referendum consultivo.

art. 44 - Istanze, petizioni e proposte di cittadini o associati

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al sindaco, che ne dà comunicazione al consiglio e ne promuove il tempestivo esame da parte degli uffici competenti.
2. Entro trenta giorni dall'affidamento della pratica per l'esame all'ufficio competente, il sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di sessanta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.
3. Il sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazione al primo consiglio comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.

art. 45 - Il difensore civico

1. Al fine di garantire l'imparzialità, l'efficienza della amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela di interessi protetti, viene riconosciuto l'istituto del difensore civico.
2. Il consiglio comunale può demandare alla comunità montana la nomina del difensore civico; trascorsi 60 giorni, il consiglio può procedere alla nomina del proprio difensore civico con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, provvedendo alla dotazione dei relativi mezzi.
3. Il difensore civico resta in carica per la durata del consiglio comunale che lo ha eletto, sia nel caso di elezione da parte della comunità montana, sia in quello di elezione diretta ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.
4. E' compito del difensore civico esaminare, su istanza dei cittadini interessati o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzioni, carenza o ritardo dell'amministrazione comunale nei riguardi dei cittadini e proporre al sindaco e agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.
5. E' dovere del sindaco e degli altri organi fornire al difensore civico motivate risposte di rispettiva competenza.
6. Sono requisiti per la carica: essere cittadino elettore attivo o passivo del comune, avere il titolo di studio di scuola media superiore, avere adeguata esperienza amministrativa e notoria stima pubblica; al fine della nomina, si applicano al difensore civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per i consiglieri comunali.
7. La comunità montana o il consiglio comunale, nel caso avesse proceduto alla elezione diretta, può revocare il difensore civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la stessa maggioranza prevista per la elezione.
8. Il difensore civico presenterà alla comunità montana o al comune una relazione annuale sulla attività svolta, la quale deve essere distribuita ai consiglieri. I cittadini interessati possono averne copia ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 del presente statuto.

Titolo VI PUBBLICI SERVIZI

art. 46 - Disciplina dei pubblici servizi

1. Il comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione principalmente con la comunità montana e/o con altri soggetti pubblici o privati.
2. La deliberazione del consiglio comunale con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali di cui all'art. 23 della legge n. 142/90 o per la gestione a mezzo di società ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge.
3. Apposito regolamento, da emanarsi previa consultazione con la comunità montana, detterà norme relative alle nomine, surroghe e revoche degli amministratori degli organismi ai quali partecipa il comune, in qualsiasi modo denominati, nonché i criteri organizzativi e funzionali di detti organismi.

art. 47 - Conferenza comunale dei servizi

Nel mese di marzo di ogni anno il sindaco promuove, in collaborazione con la comunità montana, un pubblico dibattito al quale saranno invitate forze sociali, economiche e del volontariato, per una verifica dello stato di attuazione dei servizi.

art. 48 - Rappresentanza del comune in società e strutture associative

Il rappresentante del comune nell'assemblea delle società di capitali e delle strutture associative è il sindaco o una persona da esso delegata, scelta anche tra i dirigenti o i funzionari responsabili dei servizi del comune.

Titolo VII FINANZA E CONTABILITÀ

art. 49 - Controllo di gestione

1. L'attività del comune è soggetta al controllo interno di gestione, sulla base di quanto stabilito nel regolamento di contabilità.
2. Il bilancio del comune, redatto nelle forme previste dalla legge, può essere strutturato anche secondo altre forme, tali da consentire tecniche di controllo economico di gestione.

art. 50 - Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione; svolge le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo statuto, esaminando in particolare il raggiungimento di obiettivi e di standard.
2. Il revisore dei conti, nell'esercizio delle sue funzioni, può acquisire documenti ed atti del comune.
3. Il revisore può inoltre chiedere informazioni e chiarimenti ai rappresentanti del comune in aziende, istituzioni, società ed altri organismi.
4. Il sindaco può invitare il revisore dei conti alle riunioni del consiglio e della giunta; in tal caso, se richiesto da chi ha la presidenza della riunione, fornisce spiegazioni sulla propria attività.

Titolo VIII NORME TRANSITORIE

art. 51 - Disposizione finale

I regolamenti comunali, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, saranno approvati entro 36 (trentasei) mesi dall'entrata in vigore del presente statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, rimangono in vigore le norme di quelli vigenti, purché risultino compatibili con la legge n. 142/90 e successive modifiche e integrazioni.